REGOLAMENTO (CEE) N. 2305/86 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1986

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3418/82 relativo alle modalità di vendita dei semi oleosi detenuti dagli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1986, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1454/86 [2], in particolare l'articolo 26, paragrafo 3, e l'articolo 27 bis, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 27 bis, paragrafo 4, del regolamento n. 136/66/CEE dispone che il prezzo d'acquisto all'intervento può essere diminuito in applicazione del regime dei quantitativi minimi garantiti ; che, in tal caso, è opportuno diminuire dello stesso importo il prezzo al quale sono venduti, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3418/82 della Commissione [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 1167/83 [4], i semi oleosi detenuti dagli organismi d'intervento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3418/82, il testo del primo comma del paragrafo 1 è sostituito dal seguente :

« Gli organismi d'intervento vendono i semi oleosi in loro possesso, alle condizioni stabilite dagli articoli 2 e 3, a qualsiasi acquirente che offra almeno il prezzo d'intervento in vigore al momento del ritiro della merce dall'intervento, maggiorato di un importo di 1 ECU/100 kg e, se del caso, diminuito dell'importo di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 4 del regolamento n. 136/66/CEE ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 8.
(3) GU n. L 360 del 21. 12. 1982, pag. 19.
(4) GU n. L 128 del 18. 5. 1983, pag. 16.